

quota ascrivibile ai tributi destinati alla sanità per effetto della regolarizzazione di pregresse anticipazioni.

L'incremento notevole delle riscossioni in conto residui è ascrivibile, principalmente, alla Regione Lazio, la quale, dopo aver ultimato nel corso del 2013 le operazioni di riaccertamento ordinario e straordinario previste dal d.lgs. n. 118/2011, registra un deciso miglioramento soprattutto nelle riscossioni della quota Irap riferibile alla gestione sanitaria. Analogo miglioramento si rileva anche per le Regioni Toscana e Marche.

Merita infine evidenziare la particolare esiguità delle riscossioni da residui del Titolo V, a dimostrazione di come l'ammontare delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 sia stato interamente riscosso in conto competenza.

TAB. 20/REG/ENTRATE**Riscossioni complessive - CENTRO***Importi in migliaia di euro*

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Toscana	2009	6.692.238	808.324	133.905	359.185	12.544	8.006.196
	2010	7.373.446	712.146	162.432	418.706	13.912	8.680.642
	2011	7.627.863	791.919	45.023	415.884	105.060	8.985.749
	2012	7.226.055	497.983	55.224	346.300	108.311	8.233.873
	2013	9.514.284	1.200.735	51.082	289.006	510.629	11.565.736
Umbria	2009	1.362.205	541.288	39.608	157.447	520	2.101.068
	2010	2.456.516	451.641	58.612	97.009	268	3.064.046
	2011	1.698.933	405.518	34.342	127.583	0	2.266.376
	2012	1.686.264	400.796	35.575	105.718	98	2.228.452
	2013	1.947.716	394.183	63.758	107.990	17.222	2.530.869
Marche	2009	2.593.046	445.894	46.441	169.510	306	3.255.197
	2010	2.793.322	372.902	47.882	187.786	658	3.402.550
	2011	3.156.148	389.140	35.286	86.816	100.230	3.767.619
	2012	3.110.855	424.618	146.745	167.876	100.023	3.950.117
	2013	3.679.233	427.730	46.416	145.815	19.556	4.318.750
Lazio	2009	8.880.463	1.434.497	918.197	460.130	624.606	12.317.893
	2010	12.443.567	1.119.548	310.487	301.668	750.000	14.925.270
	2011	10.144.911	1.722.680	64.237	360.915	526.381	12.819.124
	2012	8.690.349	809.048	62.274	161.359	4.451.541	14.174.571
	2013	17.614.416	664.282	177.884	230.548	10.826.539	29.513.669
CENTRO	2009	19.527.952	3.230.003	1.138.151	1.146.272	637.976	25.680.354
	2010	25.066.851	2.656.237	579.413	1.005.169	764.838	30.072.508
	2011	22.627.854	3.309.257	178.888	991.198	731.671	27.838.868
	2012	20.713.524	2.132.445	299.818	781.253	4.659.973	28.587.013
	2013	32.755.649	2.686.930	339.141	773.359	11.373.946	47.929.025

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2009-2012 e rendiconto 2013 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo ConTe (Contabilità Territoriale) alla data del 26 novembre 2014, ovvero da precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG) o da altre comunicazioni regionali come da tabella sulle fonti n. 1/REG.

TAB. 21/REG/ENTRATE

Riscossioni in c/residui - CENTRO

Importi in migliaia di euro

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Toscana	2009	805.153	177.630	31.423	213.504	12.544	1.240.254
	2010	1.216.542	80.514	20.547	253.263	13.912	1.584.778
	2011	1.251.072	472.157	13.779	363.168	5.060	2.105.236
	2012	748.773	114.607	19.980	293.933	5.745	1.183.038
	2013	3.307.872	498.709	20.584	243.998	0	4.071.162
Umbria	2009	210.137	88.447	2.871	98.842	520	400.817
	2010	1.233.629	74.409	10.754	61.589	268	1.380.649
	2011	289.690	98.000	1.451	100.172	0	489.313
	2012	261.948	52.534	1.269	58.510	98	374.359
	2013	598.466	96.513	23.465	84.241	0	802.685
Marche	2009	457.666	78.771	15.225	85.029	306	636.997
	2010	462.304	40.383	25.054	99.180	658	627.579
	2011	642.318	47.602	10.527	67.285	230	767.962
	2012	568.011	109.278	95.096	134.965	23	907.373
	2013	1.257.968	118.713	3.391	106.848	121	1.487.041
Lazio	2009	992.361	859.037	177.224	372.662	0	2.401.284
	2010	3.094.958	446.886	117.348	209.714	0	3.868.906
	2011	1.971.863	570.526	6.077	267.196	0	2.815.662
	2012	915.372	360.350	5.224	47.173	0	1.328.119
	2013	8.437.541	405.135	4.370	151.611	0	8.998.656
CENTRO	2009	2.465.317	1.203.885	226.743	770.037	13.370	4.679.352
	2010	6.007.433	642.192	173.703	623.746	14.838	7.461.912
	2011	4.154.943	1.188.285	31.834	797.821	5.290	6.178.173
	2012	2.494.104	636.769	121.569	534.581	5.866	3.792.889
	2013	13.601.847	1.119.069	51.811	586.697	121	15.359.545

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2009-2012 e rendiconto 2013 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo ConTe (Contabilità Territoriale) alla data del 26 novembre 2014, ovvero da precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG) o da altre comunicazioni regionali come da tabella sulle fonti n. 1/REG.

Gli straordinari risultati evidenziati dai dati di consuntivo 2013 nella riscossione dei crediti di parte corrente e dei mutui (+20,6% rispetto al 2012) hanno sospinto i valori complessivi di cassa delle Regioni del Sud verso livelli di crescita mai raggiunti in passato.

Sebbene la crescita delle entrate tributarie non accenni a rallentare, è interessante notare come le altre fonti di entrata conservino sostanzialmente inalterati i volumi delle riscossioni complessive del quadriennio precedente, smentendo ogni ipotesi di riposizionamento fondata sui nuovi parametri introdotti con la riforma del federalismo fiscale o su ventilate politiche di sviluppo delle aree del Mezzogiorno.

Invero, mentre ritrovano vigore i trasferimenti correnti (+38,4%), quelli in conto capitale non accennano ancora a decollare, penalizzati dalle più urgenti esigenze di un rapido ripiano dei debiti pregressi delle Amministrazioni territoriali.

Sul piano contabile, non accenna a ridimensionarsi l'uso talvolta strumentale delle contabilità speciali, sulle quali continuano ad essere imputate voci di entrata in funzione "intermedia" rispetto alla definitiva registrazione in bilancio, come nel caso delle anticipazioni della compartecipazione in sanità che, nelle more del riparto effettivo, sono contabilizzate in partite di giro per essere regolarizzate successivamente.

L'accennato fenomeno di provvisoria sistemazione contabile mediante registrazione di incassi cumulativi sulle partite di giro in entrata aveva raggiunto dimensioni anomale soprattutto in Campania, alterando il normale sistema degli accertamenti e provocandone una duplicazione, con conseguente rallentamento nello smaltimento dei residui attivi. Il fenomeno è, tuttavia, ancora presente in altre Regioni, specie in Lazio e Lombardia, con rischio di possibili distrazioni delle entrate vincolate attraverso un uso improprio delle giacenze di cassa per le molteplici finalità contingenti di spesa. D'altro canto, non possono escludersi neppure i rischi connessi a possibili intenti elusivi delle regole del patto di stabilità, poiché le partite di giro risultano essere escluse dal computo delle spese finali e dei saldi rilevanti per il patto di stabilità in ragione della loro presunta neutralità.

In questo contesto, la dinamica delle riscossioni in conto residui dell'area Sud sembrerebbe destare minori preoccupazioni, in considerazione del sempre più esteso incasso al Titolo IV (oltre 4 miliardi di euro nel 2013) e delle maggiori riscossioni tributarie e da trasferimenti correnti, con incrementi, rispettivamente, del 28,7% e del 97,9%.

Non possono essere, tuttavia, sottovalutate particolari criticità che si evidenziano in varie Regioni del Sud, come il Molise, che riscuote, da tempo, percentuali insufficienti di residui in conto capitale di notevoli entità, o l'Abruzzo, che oltre a conservare da molti anni tra i residui del Titolo V l'importo, mai riscosso, di mutui per circa 13 milioni di euro, concentra le partite non rimosse soprattutto nel Titolo I dell'entrata, a causa di ritardi nell'adozione dei decreti ministeriali di riparto dei tributi ex d.lgs. n. 56/2000 e delle trattenute operate a valere sulle risorse relative alle premialità del Fondo sanitario.

TAB. 22/REG/ENTRATE

Riscossioni complessive - SUD

Importi in migliaia di euro

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Abruzzo	2009	3.183.267	1.415.444	32.271	358.441	1.324	4.990.747
	2010	2.708.490	661.241	63.910	183.038	0	3.616.679
	2011	2.594.045	861.566	35.184	260.260	0	3.751.055
	2012	2.165.913	563.437	34.044	167.821	0	2.931.215
	2013	2.884.279	884.810	54.471	384.828	174.009	4.382.396
Molise	2009	414.744	384.786	14.715	103.161	460	917.866
	2010	446.993	273.701	13.552	222.541	920	957.707
	2011	464.943	417.906	25.720	108.590	31.132	1.048.291
	2012	461.105	315.276	16.231	140.030	0	932.642
	2013	445.523	362.920	9.646	190.953	55.381	1.064.423
Campania	2009	7.788.592	2.831.174	98.200	522.531	992.375	12.232.872
	2010	6.779.667	599.065	48.445	3.818.552	1.171.503	12.417.232
	2011	10.424.405	8.316.273	172.130	770.594	2.518.579	22.201.981
	2012	9.345.410	3.609.757	238.451	2.589.480	12.000	15.795.098
	2013	8.950.686	3.883.670	361.304	1.316.069	1.633.753	16.145.480
Puglia	2009	4.677.787	2.944.703	93.705	586.930	18.831	8.321.956
	2010	7.786.156	1.449.479	162.350	916.523	768	10.315.276
	2011	5.735.374	1.268.195	69.511	1.046.195	15.878	8.135.153
	2012	7.371.358	952.394	94.953	1.276.831	17.216	9.712.752
	2013	7.758.918	2.538.204	96.106	2.405.194	346.808	13.145.229
Basilicata	2009	859.204	604.111	12.778	332.159	37.219	1.845.471
	2010	856.815	550.148	21.083	244.689	39.672	1.712.407
	2011	993.684	525.109	39.830	264.453	710	1.823.786
	2012	1.253.410	543.080	12.956	440.533	13.049	2.263.028
	2013	907.278	587.876	22.724	147.370	37	1.665.285
Calabria	2009	2.589.241	1.728.732	45.683	518.310	195.694	5.077.660
	2010	2.550.904	1.546.058	35.260	619.297	4.502	4.756.021
	2011	2.718.060	1.392.422	40.658	500.538	181.958	4.833.636
	2012	2.671.243	1.585.197	63.688	335.243	10.751	4.666.122
	2013	3.341.119	2.217.589	56.404	403.605	248.481	6.267.199
SUD	2009	19.512.835	9.908.950	297.352	2.421.532	1.245.903	33.386.572
	2010	21.129.025	5.079.692	344.600	6.004.640	1.217.365	33.775.322
	2011	22.930.511	12.781.471	383.033	2.950.630	2.748.257	41.793.901
	2012	23.268.439	7.569.141	460.323	4.949.938	53.016	36.300.857
	2013	24.287.802	10.475.068	600.655	4.848.018	2.458.469	42.670.012

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2009-2012 e rendiconto 2013 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo ConTe (Contabilità Territoriale) alla data del 26 novembre 2014, ovvero da precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG) o da altre comunicazioni regionali come da tabella sulle fonti n. 1/REG.

TAB. 23/REG/ENTRATE

Riscossioni in c/residui - SUD

Importi in migliaia di euro

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Abruzzo	2009	1.638.383	682.777	1.946	230.223	0	2.553.329
	2010	910.420	94.222	2.771	65.130	0	1.072.543
	2011	768.501	71.862	3.220	170.595	0	1.014.178
	2012	298.290	43.933	3.507	77.323	0	423.053
	2013	1.193.420	177.519	2.546	321.617	0	1.695.101
Molise	2009	37.146	127.346	1.307	68.347	460	234.606
	2010	63.585	25.571	1.640	186.380	920	278.096
	2011	66.807	106.734	381	96.532	4.132	274.586
	2012	58.816	48.852	5.916	104.302	0	217.886
	2013	60.529	66.623	628	157.417	0	285.196
Campania	2009	1.469.676	809.616	48.608	386.817	799.444	3.514.161
	2010	2.070.542	322.094	22.296	3.729.305	66.680	6.210.917
	2011	3.208.550	5.395.985	152.839	674.200	392	9.431.966
	2012	1.848.597	399.988	78.170	2.059.984	0	4.386.739
	2013	1.604.068	74.655	216.550	1.073.498	160.201	3.128.972
Puglia	2009	195.989	104.229	0	214.834	2.611	517.663
	2010	1.946.266	86.478	1.986	558.083	760	2.593.573
	2011	460.943	45.846	1.819	843.698	15.861	1.368.167
	2012	1.310.093	380.059	1.461	972.208	17.195	2.681.016
	2013	1.759.046	1.616.192	11.299	2.288.371	12.053	5.686.961
Basilicata	2009	103.486	20.128	653	173.487	37.219	334.973
	2010	89.059	17.033	6.649	155.016	39.672	307.429
	2011	162.823	21.453	21.099	191.958	710	398.043
	2012	398.635	25.192	1.816	216.940	13.049	655.632
	2013	109.074	8.969	13.621	73.895	37	205.596
Calabria	2009	163.424	204.215	16.247	297.037	15.408	696.331
	2010	29.169	117.305	4.906	393.001	4.502	548.883
	2011	234.190	59.936	6.569	321.973	2.958	625.626
	2012	417.413	239.897	13.833	52.143	5.751	729.037
	2013	849.458	307.868	19.435	99.526	85.538	1.361.825
SUD	2009	3.608.104	1.948.311	68.761	1.370.745	855.142	7.851.063
	2010	5.109.041	662.703	40.248	5.086.915	112.534	11.011.441
	2011	4.901.814	5.701.816	185.927	2.298.956	24.053	13.112.566
	2012	4.331.844	1.137.921	104.703	3.482.900	35.995	9.093.363
	2013	5.575.594	2.251.826	264.079	4.014.324	257.829	12.363.651

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2009-2012 e rendiconto 2013 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo ConTe (Contabilità Territoriale) alla data del 26 novembre 2014, ovvero da precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG) o da altre comunicazioni regionali come da tabella sulle fonti n. 1/REG.

Passando ad esaminare i risultati di cassa delle Regioni ad autonomia speciale, devesi sottolineare, come già segnalato in precedenza, che per una corretta lettura dei risultati complessivi delle riscossioni delle entrate tributarie in conto residui il dato risultante dai rendiconti della Regione siciliana andrebbe trattato separatamente, in quanto suscettibile di influenzare notevolmente gli esiti generali della gestione residui. Infatti, tali dati registrano valori ampiamente inferiori alle somme effettivamente riscosse nel 2013 per crediti erariali

divenuti esigibili in esercizi antecedenti allo stesso, poiché le modalità di rilevazione contabile della Regione siciliana limitano le riscossioni in conto residui ai soli cespiti tributari accertati in epoca anteriore al 2001, mentre quelli riscossi successivamente sono rilevati solo ove non versati nelle casse regionali.

Giova ricordare, altresì, che per la Regione siciliana il gettito complessivo delle entrate tributarie rimosse risulta depurato anche delle somme acquisite al bilancio dello Stato ma da restituire alla Regione per effetto di due pronunce della Corte costituzionale, la quale, con sentenze n. 241 del 31 ottobre 2012 e n. 145 del 19 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme riguardanti tributi riscossi nella Regione Siciliana non nominativamente riservati allo Stato dalla normativa statutaria e, pertanto, di spettanza regionale.

Ulteriore particolarità contabile da tenere in considerazione ai fini della presente disamina, è costituita dalle entrate del Titolo V del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino Alto-Adige, per le quali non trova applicazione il principio sancito dall'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 76/2000, secondo il quale "le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni". Pertanto, l'importo dei mutui non contratti costituisce, in queste Regioni, debito "potenziale" (sul punto v. in questa parte, il capitolo 5, par. 5.2.1), in quanto refluisce tra i residui attivi anziché tra le economie di bilancio.¹⁷⁹

Diversamente, per la Regione Siciliana, si evidenzia l'accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per 373 milioni di euro che non risulta riscosso nel corso dell'esercizio 2013 e va ad incrementare anch'esso i residui attivi di nuova formazione.

Nei limiti delle predette specificità contabili, si osserva come le entrate da residui delle Regioni a statuto speciale registrino, nel 2013, una ulteriore crescita dell' 1,5% (che si aggiunge alla crescita dell'esercizio precedente pari al 15%), determinata, principalmente, dalla migliorata capacità di riscossione dei residui attivi nella Regione Sardegna e siciliana. Per le altre Regioni, si osserva una generale tendenza al peggioramento, specie per la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento, la cui flessione riguarda, principalmente, le entrate tributarie.

Il descritto andamento della gestione residui è in linea con l'andamento dei flussi complessivi di cassa, che sono aumentati del 7,9% rispetto ai valori raggiunti nel 2012, soprattutto per effetto di partite tecnico-contabili iscritte nelle contabilità della Regione siciliana. Il totale delle riscossioni denota, tuttavia, la presenza di evidenti difficoltà di cassa

¹⁷⁹ Per il Trentino Alto-Adige, tuttavia, la norma è stata introdotta nell'ordinamento contabile regionale a decorrere dall'esercizio 2010.

per le entrate tributarie della Regione Valle d'Aosta e Sardegna, che vedono ridotta la propria liquidità, rispettivamente, dell' 11,8% e del 4,6%. Gli altri enti autonomi registrano, invece, la buona *performance* delle entrate fiscali.

A tale riguardo, occorre considerare, altresì, come il quadro normativo vigente in materia di riscossione coattiva sia stato caratterizzato, negli ultimi anni, da una tendenza a modificare i tempi, le modalità e le garanzie del procedimento di acquisizione delle entrate iscritte a ruolo, per venire incontro alle esigenze dei debitori, in funzione delle criticità connesse all'attuale congiuntura economica e nella prospettiva di un miglioramento complessivo dei rapporti tra fisco e contribuente. Tali agevolazioni nei confronti dei contribuenti hanno reso, quindi, più vischioso il procedimento di recupero dei crediti delle Regioni.

In ordine alle riscossioni complessive, si rileva, inoltre, il buon risultato delle entrate da trasferimenti, che segnano un incremento complessivo del 17,8%, mentre in termini di composizione percentuale, le riscossioni totali effettive del 2013 (al netto delle partite di giro) sono rappresentate per il 93,2% da entrate correnti, per il 6,7% da entrate derivate in conto capitale e per lo 0,06% dall'accensione di mutui (per un utile raffronto, i relativi valori di incidenza nel 2012 erano i seguenti: 93,6% entrate correnti; 5,6% entrate in conto capitale; 0,8% mutui).

All'interno di tale andamento si denota l'assoluta preponderanza delle entrate tributarie.

Da segnalare, infine, come tra le Regioni a statuto speciale solo il Friuli-Venezia Giulia sembra fare ricorso all'indebitamento per esigenze diverse dal pagamento dei debiti pregressi. In realtà, anche dette riscossioni in conto capitale evidenziano un fenomeno del tutto peculiare dell'ordinamento contabile della Regione, riconducibile, come detto, esclusivamente a debiti "potenziali", poiché la stessa non assume debito effettivo (mutui e BOR) sin dall'anno 2008. In sostanza, dalla mancata contrazione del debito autorizzato (ovvero dalla conseguente mancata riscossione del finanziamento) deriva, sul piano contabile, un corrispondente accertamento di entrata (dipendente dall'assunzione dei relativi impegni di spesa per le specifiche finalità di investimento e dai trasferimenti all'esercizio successivo degli stanziamenti a titolo di "competenza derivata") con relativa generazione di un elevato ammontare di residui attivi impropri o "virtuali", nel senso di poste contabili che non sono espressione di un titolo di credito esistente, bensì di una mera intenzione all'emissione di indebitamento. Al fine di evitare gli inconvenienti connessi alla soluzione gestionale adottata, la Regione Friuli ha approvato, a partire dal 2009, una operazione contabile di sostanziale rideterminazione del debito potenziale accumulatosi nel tempo (espresso dalla consistenza dei predetti residui attivi) mediante la progressiva sostituzione

dello stesso con risorse provenienti dall'autofinanziamento (avanzo di amministrazione). Pertanto, le riscossioni in conto residui che figurano annualmente al Titolo V del bilancio non corrispondono, in realtà, a nuovo indebitamento, bensì alla quota annua di riassorbimento del debito potenziale disposta dalla Regione medesima mediante commutazione in quietanza di entrata delle rate di ammortamento che la stessa iscrive tecnicamente in uscita.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Per una più puntuale ricostruzione della descritta operazione contabile relativa all'indebitamento potenziale, si rinvia alla relazione allegata alla deliberazione n. FVG/ 84/2012/PARI della Sezione regionale di controllo del Friuli-Venezia Giulia di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2011 (pag. 375 e ss.). Sul punto, cfr. anche la relazione allegata alla deliberazione n. 78/PARI/2014 in data 15.7.2013 di parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012 (Appendice, pag. 525 e ss.), la quale evidenzia come, a decorrere dal 2012, la Regione abbia ritenuto di avviare un ulteriore procedimento per la copertura del debito autorizzato e non ancora emesso mediante un'apertura di credito con la Cassa Depositi e Prestiti spa che le consenta di ricorrere al prestito solo per le effettive esigenze di cassa relative alle spese pluriennali di investimento precedentemente impegnate. Analogo contratto è stato stipulato anche in data 23.12.2013 per un importo corrispondente al ricorso al mercato finanziario autorizzato per lo stesso anno (cfr. relazione allegata alla parificazione del rendiconto della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 2013, di cui alla citata deliberazione n. 118/2014/PARI, pag. 535).

TAB. 24/REG/ENTRATE

Riscossioni complessive - RSS

Importi in migliaia di euro

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Valle d'Aosta	2009	1.370.057	68.586	50.292	2.707	474	1.492.116
	2010	1.420.757	47.051	37.063	2.531	1.525	1.508.927
	2011	1.406.376	50.017	39.021	789	0	1.496.203
	2012	1.390.164	69.177	42.945	154	0	1.502.440
	2013	1.226.275	42.781	52.173	62	0	1.321.291
Trentino A.A.	2009	765.124		14.849	0		779.973
	2010	359.000		13.580	8		372.588
	2011	487.308		15.271	0		502.579
	2012	358.934		16.135	0		375.069
	2013	377.426		15.823	0		393.249
Provincia autonoma di Bolzano	2009	4.546.297	201.604	110.124	23.076	0	4.881.101
	2010	3.560.125	500.033	121.539	16.567	0	4.198.264
	2011	4.134.175	449.132	127.514	11.540	0	4.722.361
	2012	3.671.038	483.998	134.746	26.819	0	4.316.601
	2013	4.005.197	426.893	138.257	82.249	0	4.652.596
Provincia autonoma di Trento	2009	4.676.165	100.429	70.394	90.675	823	4.938.486
	2010	4.126.866	71.826	63.894	187.994	0	4.450.580
	2011	4.467.077	47.450	67.763	114.637	0	4.696.927
	2012	4.066.055	57.904	72.440	127.936	0	4.324.335
	2013	4.177.733	58.059	106.849	231.746	0	4.574.387
Friuli V. G.	2009	8.339.102	268.744	134.074	195.770	15.784	8.953.474
	2010	4.906.929	209.836	103.420	159.184	18.371	5.397.740
	2011	5.046.721	227.800	631.211	175.989	21.205	6.102.926
	2012	4.692.748	180.607	90.234	211.733	24.039	5.199.361
	2013	4.989.453	250.342	81.674	194.028	27.105	5.542.602
Sardegna	2009	5.975.657	405.929	166.047	1.059.406	0	7.607.039
	2010	5.836.963	349.210	98.305	668.182	0	6.952.660
	2011	5.889.290	134.820	156.603	288.249	0	6.468.962
	2012	6.741.619	340.814	106.200	140.729	0	7.329.362
	2013	6.431.059	263.740	150.596	538.444	0	7.383.839
Sicilia	2009	11.451.020	3.190.571	1.524.873	1.180.070	0	17.346.534
	2010	11.184.958	3.085.968	910.265	2.503.868	696.000	18.381.059
	2011	10.872.488	2.939.689	521.694	905.144	817.924	16.056.939
	2012	10.031.674	2.701.579	1.463.327	1.673.021	296.334	16.165.935
	2013	10.644.689	3.214.276	2.801.340	1.782.210	0	18.442.515
Totale	2009	37.123.422	4.235.863	2.070.653	2.551.704	17.081	45.998.723
	2010	31.395.598	4.263.924	1.348.066	3.538.334	715.896	41.261.818
	2011	32.303.435	3.848.908	1.559.077	1.496.348	839.129	40.046.897
	2012	30.952.232	3.834.079	1.926.027	2.180.392	320.373	39.213.103
	2013	31.851.832	4.256.091	3.346.712	2.828.739	27.105	42.310.479

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2009-2012 e rendiconto 2013 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo ConTe (Contabilità Territoriale) alla data del 26 novembre 2014, ovvero da precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG) o da altre comunicazioni regionali. In caso di omessa compilazione del sistema ConTe, sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG), ovvero comunicati dalla Regione mediante procedura diversa da ConTe, come da tabella sulle fonti n. 1/REG.

TAB. 25/REG/ENTRATE

Riscossioni in c/residui - RSS

Importi in migliaia di euro

Regioni	ANNI	TITOLO I	TITOLO II	TITOLO III	TITOLO IV	TITOLO V	TOTALE
Valle d'Aosta	2009	323.649	27.247	8.198	1.397	474	360.965
	2010	523.699	21.289	4.537	272	1.525	551.322
	2011	464.944	32.058	10.579	570	0	508.151
	2012	406.247	44.105	9.378	133	0	459.863
	2013	152.635	18.384	6.361	10	0	177.390
Trentino A.A.	2009	382.562		588	0		383.150
	2010	162.820		194	0		163.014
	2011	0		206	0		206
	2012	3.755		275	0		4.030
	2013	51.253		159	0		51.412
Provincia autonoma di Bolzano	2009	1.569.648	29.949	10.863	18.336	0	1.628.796
	2010	817.978	201.208	14.017	2.520	0	1.035.723
	2011	931.899	425.084	10.219	3.208	0	1.370.410
	2012	478.245	446.262	21.758	7.410	0	953.675
	2013	627.874	421.345	6.041	19.043	0	1.074.303
Provincia autonoma di Trento	2009	2.141.895	323	26.415	38.563	823	2.208.019
	2010	1.382.603	2.700	5.571	109.778	0	1.500.652
	2011	663.733	1.128	4.430	85.083	0	754.374
	2012	434.397	575	4.498	97.776	0	537.246
	2013	308.557	3.942	4.805	101.355	0	418.659
Friuli V. G.	2009	4.331.789	44.804	11.741	106.138	15.784	4.510.256
	2010	417.361	27.719	8.398	55.727	18.371	527.576
	2011	421.882	65.697	484.904	102.565	21.205	1.096.253
	2012	402.910	62.047	3.238	96.528	24.039	588.762
	2013	315.460	98.240	8.822	83.943	27.105	533.570
Sardegna	2009	566.762	155.254	75.197	970.597	0	1.767.810
	2010	199.493	173.812	7.331	603.188	0	983.824
	2011	366.327	37.044	74.520	195.987	0	673.878
	2012	687.783	240.791	495	41.922	0	970.991
	2013	903.145	127.683	1.622	334.999	0	1.367.449
Sicilia	2009	135.179	371.352	501.350	628.107	0	1.635.988
	2010	155.839	162.582	110.600	1.341.012	0	1.770.033
	2011	138.721	384.155	85.344	405.472	166.500	1.180.192
	2012	341.728	500.994	425.230	1.373.381	296.334	2.937.667
	2013	557.832	750.656	253.799	1.365.939	0	2.928.226
Totale	2009	9.451.484	628.929	634.352	1.763.138	17.081	12.494.984
	2010	3.659.793	589.310	150.648	2.112.497	19.896	6.532.144
	2011	2.987.506	945.166	670.202	792.885	187.705	5.583.464
	2012	2.755.065	1.294.774	464.872	1.617.150	320.373	6.452.234
	2013	2.916.756	1.420.250	281.609	1.905.289	27.105	6.551.009

FONTI: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2009-2012 e rendiconto 2013 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo ConTe (Contabilità Territoriale) alla data del 26 novembre 2014, ovvero da precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG) o da altre comunicazioni regionali. In caso di omessa compilazione del sistema ConTe, sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG), ovvero comunicati dalla Regione mediante procedura diversa da ConTe, come da tabella sulle fonti n. 1/REG.

4 L'analisi della spesa regionale

4.1 Il quadro normativo di riferimento

Nel monitoraggio della spesa pubblica delle Regioni/Province autonome sono particolarmente rilevanti le disposizioni in materia di contenimento e di razionalizzazione della spesa dettate nel contesto della "spending review", in coerenza con il nuovo quadro costituzionale, rappresentato dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, che ha accolto il principio del pareggio strutturale di bilancio, con decorrenza 2014.

Le disposizioni sul contenimento della spesa, già richiamate nelle precedenti relazioni al Parlamento¹⁸¹, sono state aggiornate con il citato d.l. n. 66/2014, in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi.

In particolare, l'art. 8 reca norme in materia di trasparenza (tra cui il libero accesso al sistema SIOPE e la pubblicazione dei bilanci consuntivi e preventivi delle pubbliche amministrazioni), mentre l'art. 9 contiene disposizioni stringenti sull'acquisizione di beni e servizi mediante soggetti aggregatori e prezzi di riferimento, indirizzate anche alle Regioni. Al riguardo, è prevista la costituzione o la designazione di un soggetto aggregatore¹⁸², ferma restando la facoltà delle Regioni di costituire centrali di committenza regionali o di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9, co. 5 e 6, d.l. n. 66/2014).

Ulteriori norme sono previste per particolari categorie di spesa (tra cui, l'art. 13, sul limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate; l'art. 14, sugli incarichi di consulenza; l'art. 20, sulla riduzione dei costi operativi degli organismi partecipati).

Di particolare interesse, ai fini del presente capitolo, sono gli strumenti atti a prevenire il formarsi di ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, tra cui rileva l'obbligo della tenuta del registro delle fatture (art. 42, d.l. n. 66/2014), nonché la previsione di un prospetto, allegato alle relazioni ai bilanci consuntivi delle pubbliche amministrazioni, attestante l'importo di pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti (previsto dall'art. 33, d.l. n. 35/2013, con esclusivo riferimento agli acquisti di beni, servizi e

¹⁸¹ Cfr. C. conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2014/FRG, depositata il 23 luglio 2014; id., deliberazione n. 20/SEZAUT/2013/FRG, depositata il 6 agosto 2013.

¹⁸² A norma dell'art. 9, co. 1, d.l. n. 66/2014, CONSIP S.p.A. fa parte dell'elenco dei soggetti aggregatori istituito presso l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, unitamente a una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora istituita. Con d.p.c.m. in corso di emanazione saranno stabiliti i criteri per l'iscrizione a detto elenco degli altri soggetti aggregatori, potenzialmente individuati nelle città metropolitane, nelle province, nelle associazioni, unioni e consorzi di enti locali, elenco che non potrà comprendere più di 35 unità, a norma dell'art. 9, co. 5, d.l. n. 66/2014.

Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 settembre 2014, prot. n. 99166/2014, sono state individuate le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali di beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., a norma dell'art. 10, co. 3, d.lgs. n. 66/2014.

forniture); indicatore, quest'ultimo, da pubblicare anche sul portale (artt. 8, co. 1, e 41, co. 1, d.l. n. 66/2014).

Giova sottolineare che, nell'evenienza del superamento dei predetti termini (di norma 30 gg.), le relazioni ai rendiconti devono indicare le misure apprestate per porre un freno al ritardo nei pagamenti¹⁸³ e che, in ogni caso, sono fissate sanzioni per le amministrazioni che registrano tempi medi superiori a quelli previsti (art. 41, co. 2, d.l. n. 66/2014)¹⁸⁴.

L'operatività di tali sanzioni - consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nell'anno successivo a quello di riferimento - è assicurata dall'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, che definisce le modalità di computo dell'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti, da aggiornare ogni trimestre. A tal fine le amministrazioni pubbliche, tra cui le Regioni/Province autonome, saranno tenute, da 1° gennaio 2015, a moltiplicare l'importo di ogni fattura per i giorni di ritardo (giorni che separano la data di scadenza da quella del pagamento) ed a confrontare il risultato con l'importo dei pagamenti effettuati nel periodo di riferimento.

Tali misure sono sintomatiche di un'evoluzione degli strumenti di monitoraggio della spesa pubblica, anche regionale; evoluzione che si coglie in modo netto nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, esitato nel d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, integrativo e correttivo del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

4.2 La gestione della spesa e dei residui passivi nel bilancio regionale armonizzato

Con riferimento agli enti monitorati nel presente capitolo, di grande interesse è l'inserimento del titolo III, dedicato all'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario, da estendere alle Regioni a statuto speciale/Province autonome mediante le procedure di cui all'art. 27, l. 5 maggio 2009, n. 42 (quanto alla definizione delle modalità e della decorrenza delle nuove regole), come già accennato nel capitolo dedicato all'armonizzazione dei sistemi contabili¹⁸⁵.

Ai fini che qui interessano rileva, tra le disposizioni di carattere generale, l'adozione di un piano dei conti integrato (da raccordare a quello degli enti pubblici di cui al d.lgs. 31

¹⁸³ Sulle misure poste in essere dalle Amministrazioni regionali, cfr. in questa parte, il cap. 5.8.

¹⁸⁴ A norma dell'art. 4, d.lgs. n. 231/2002, nuovo testo, il termine è portato a 60 gg. per gli enti del Servizio sanitario nazionale e per le imprese pubbliche tenute al rispetto delle norme sulla trasparenza. Con l'art. 41, co. 2, d.l. n. 66/2014, è stato previsto che le sanzioni da ritardo si applichino, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, al superamento del termine di 90 gg. nel 2014 e di 60 gg. dal 2015.

¹⁸⁵ Cfr. par. 1.1 e 1.2 ai quali si rinvia per una disamina delle problematiche relative all'ordinamento contabile armonizzato nelle Regioni/Province autonome, in parallelo con la modifica dell'art. 117, co. 3, Cost. che ha decretato la legislazione esclusiva dello Stato in materia di rappresentazione contabile dei dati di bilancio. In quella sede sono stati richiamati gli istituti peculiari del nuovo ordinamento contabile regionale, tra cui il Collegio dei revisori dei conti presso le regioni.

maggio 2011, n. 91), per consentire il consolidamento e il monitoraggio di tutte le amministrazioni pubbliche secondo il Sistema europeo dei conti nazionali (art. 4, d.lgs. n. 118/2011, emendato), nonché l'introduzione della disciplina del bilancio consolidato (artt. da 11-*bis* a 11-*quinquies*, d.lgs. n. 118/2011), da ricollegare alla previsione di un triplice schema di bilancio (finanziario, economico e patrimoniale), a norma dell'art. 11, d.lgs. n. 118/2011, che avrà valore a fini giuridici per tutti gli enti, anche non inclusi nella sperimentazione, dall'esercizio 2016.

Con riferimento alla fase dell'impegno, si richiama la previsione dell'art. 56, co. 1, d.lgs. n. 118/2011, che recepisce il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 circa la registrazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e la sua imputazione alle scritture contabili dell'esercizio in cui tale obbligazione viene a scadenza, ossia diventa esigibile.

Tra le altre disposizioni del citato art. 56, si evidenzia la previsione del fondo pluriennale vincolato, nonché la norma che impone, al momento dell'adozione di un provvedimento di spesa, il preventivo accertamento della compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare (art. 56, co. 6, d.lgs. n. 118/2011).

La disposizione, reiterata anche dall'art. 183, co. 8, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo emendato dal d.lgs. n. 126/2014, è finalizzata ad "evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi".

Una norma di analogo contenuto era stata concepita, in passato, nella vigenza del criterio di "competenza finanziaria" correlato al momento in cui sorgono le obbligazioni giuridicamente perfezionate (art. 9, co. 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102)¹⁸⁶. L'obiettivo, chiaramente espresso, era quello di evitare la

¹⁸⁶ Art. 9, commi 1 e 2, d.l. n. 78/2009 (Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni.

formazione dei residui e, in un certo senso, avvicinare la gestione di competenza a quella di cassa.

Il fatto che tale disposizione sia stata reiterata nel contesto della "competenza finanziaria potenziata", che prevede l'imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui tale obbligazione (giuridicamente perfezionata) è esigibile, conferma la permanenza di una divaricazione tra la gestione per cassa e la gestione per competenza, sia pure nella nuova accezione del principio. Pertanto, sono ancora attuali le cautele volte a ridurre i possibili disallineamenti temporali tra la fase dell'impegno e quella del pagamento e, quindi, la formazione dei debiti pregressi.

Con precipuo riferimento alla gestione dei residui, occorre considerare l'abolizione dell'istituto della perenzione amministrativa, già prevista dall'art. 21, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76; istituto che troverà applicazione, per l'ultima volta, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2014¹⁸⁷.

Viene, inoltre, stabilita una netta demarcazione tra la gestione di competenza e quella dei residui (art. 60, commi 4 e 5, d.lgs. n. 118/2011). In tale contesto, sono reiterate le disposizioni del d.lgs. n. 76/2000 circa la formazione delle economie di spesa e la loro concorrenza alla determinazione del risultato di amministrazione, al netto, però, delle somme iscritte nei fondi pluriennali vincolati (art. 60, co. 7)¹⁸⁸.

Appare, invece, superato il concetto di "residuo di stanziamento o improprio"¹⁸⁹ così come la pratica dell'imputazione delle somme non impegnate alla competenza dell'esercizio

¹⁸⁷ Di conseguenza, non sono state reiterate le norme di cui all'art. 21, co. 3, d.lgs. n. 76/2000, che prevedevano la conservazione in bilancio delle somme impegnate e non pagate per non più di 2 e 7 anni (a seconda che si tratti di spese correnti o in conto capitale). In conformità alla previsione legislativa statale, la maggior parte delle leggi regionali di contabilità prevedevano analoghi periodi di permanenza. Cfr. Regione Puglia, art. 93, l.r. n. 28/2001; Regione Veneto, art. 51, l.r. n. 39/2001; Regione Toscana, art. 34, l.r. n. 36/2001; Regione Umbria, art. 82, l.r. n. 13/2000; Regione Abruzzo, art. 34, l.r. n. 3/2002; Regione Basilicata, art. 64, l.r. n. 34/2001.

Termini diversificati, ma più brevi, erano previsti da Regione Piemonte (2 e 4 anni), art. 32, l.r. n. 7/2001; *idem*, Regione Campania, art. 42, l.r. n. 7/2002; *idem*, Regione Friuli Venezia Giulia, art. 51, l.r. n. 21/2007; Regione Liguria (2 e 5 anni), art. 45, l.r. n. 15/2002; *idem*, Regione Trentino Alto Adige, art. 31, l.r. n. 3/2009; Regione Marche (1 e 2 anni), art. 59, l.r. n. 31/2001; *idem*, Regione Siciliana, art. 12, l.r. n. 47/1977; Regione Sardegna (2 e 4 anni), art. 60, l.r. n. 11/2006; Regione Calabria (1 e 5 anni), art. 52, l.r. n. 8/2002. Invece, erano più lunghi i termini per la Provincia autonoma di Trento (5 e 7 anni), art. 71, co. 2, l.p. n. 7/1979, abrogato dall'art. 2, l.p. n. 9/2004.

Diversamente, altre leggi regionali prevedevano la permanenza in bilancio dei residui passivi per lo stesso numero di esercizi successivi, indipendentemente dalla categoria della spesa. Cfr. Regione Lombardia (2 anni), art. 70, l.r. n. 34/1978, abrogato dall'art. 5, co. 1, l.r. n. 19/2010; Regione Emilia Romagna, art. 60, l.r. n. 40/2001; Regione Lazio, artt. 40 e 41, l.r. n. 25/2001; Provincia autonoma di Bolzano (5 anni), art. 56, l.p. n. 1/2002; Regione Molise (2 anni), art. 61, l.r. n. 4/2002 modificato dalla l.r. n. 24/2012.

La Regione Friuli Venezia Giulia, con l'art. 51-ter, l.r. n. 21/2007 (articolo aggiunto dall'art. 13, l.r. n. 12/2010), era stata autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti, riferiti a impegni a carico di capitoli di parte capitale e di parte corrente assunti, rispettivamente, nei 15 e negli 8 anni precedenti il provvedimento di cancellazione.

¹⁸⁸ Peraltro costituiscono economie anche le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, a seguito delle verifiche svolte a conclusione della fase di liquidazione (art. 56, co. 5, d.lgs. n. 118/2011).

¹⁸⁹ Cfr. al riguardo, l'art. 21, co. 6, d.lgs. n. 76/2000, secondo il quale "Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione".

successivo, autorizzata dalle attuali leggi regionali di contabilità per spese con vincolo di destinazione specifica¹⁹⁰.

Di conseguenza, vengono meno istituti peculiari del vecchio ordinamento regionale, volti ad estendere ai residui propri determinate regole vevoli per quelli impropri. Tra questi, la reiscrizione, negli stanziamenti di competenza dell'esercizio successivo, di somme che, fisiologicamente, dovrebbero essere contabilizzate tra residui; istituto la cui operatività comporta una sottostima della massa dei residui, con pregiudizio della veridicità delle poste di bilancio¹⁹¹.

Considerando la gradualità dei tempi di attuazione della riforma recata dal d.lgs. n. 118/2011, emendato dal d.lgs. n. 126/2014, è verosimile che tale problematica impatti sui risultati delle verifiche relative all'esercizio 2013, come già rilevato in occasione del precedente referto sugli andamenti della finanza regionale¹⁹².

4.3 Premessa metodologica dell'indagine

Nel presente capitolo, si analizza l'andamento della spesa regionale con riferimento ai dati di bilancio riferiti al triennio 2011/2013 per le Regioni e le Province autonome (RSO e RSS).

A completamento della precedente relazione al Parlamento, concernente i flussi di cassa registrati nel sistema SIOPE (deliberazione n. 20/SEZAUT/2014/FRG), viene

¹⁹⁰ Nell'ordinamento regionale, la reiscrizione delle somme non impegnate alla competenza dell'esercizio successivo riguarda, generalmente, le spese in conto capitale e le assegnazioni di fondi statali o della U.E. L'art. 22, co. 4, d.lgs. n. 76/2000, prevedeva che la "La regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'articolo 18, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione". Per la legislazione regionale, cfr., *ex multis*, Regione Lombardia, art. 50, l.r. n. 34/1978.

¹⁹¹ La Regione Lazio, con l'art. 37, co. 7, l.r. n. 25/2001, ha disposto, con riferimento alle risorse derivanti dai piani finanziari approvati dall'Unione europea e dai quadri finanziari contenuti nelle deliberazioni CIPE, che "Gli importi risultanti dalla differenza tra le somme impegnate e quelle pagate nel corso dell'esercizio vengono reiscritte negli stanziamenti di competenza degli appositi capitoli dei bilanci annuali successivi fino al completo esaurimento degli impegni originariamente assunti". Ciò vale a dire che i relativi importi (tecnicamente residui di competenza) vengono eliminati dalla massa dei residui per essere nuovamente iscritti tra gli stanziamenti di competenza.

La Regione Friuli Venezia Giulia, con l'art. 66, co. 1, l.r. n. 21/2007, ha previsto un regime derogatorio per le risorse assegnate dallo Stato per la ricostruzione *post* terremoto che restano conservate in bilancio anche se non impegnate ("fino a che permanga la necessità delle spese stesse" per essere, nel caso diverso, trasferite sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e la rinascita del Friuli Venezia Giulia). Inoltre, con l'art. 66, co. 2, l.r. n. 21/2007, è previsto che agli stanziamenti di competenza relativi al predetto Fondo siano trasferite le quote disimpegnate dal conto residui per le medesime spese.

In senso analogo, cfr. Regione Lombardia, art. 50, co. 2, l.r. n. 34/1978, secondo cui possono essere reiscritte negli stanziamenti di competenza "anche le economie realizzatesi sulla gestione dei residui passivi" relativamente alla stessa tipologia di spesa che consente la conservazione in bilancio delle somme non impegnate (art. 50, co. 1). Parimenti, la Regione Marche, con l'art. 46, l.r. n. 31/2001, ha disposto il disimpegno automatico delle risorse statali gestite dalla Regione e non pagate nel termine di 2 anni (spese correnti) o di 4 anni (spese di parte capitale).

¹⁹² Cfr. C. conti, Sezione della autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2013/FRG, ove si evidenziava, con riguardo a tale problematica, che la Regione Lazio, nel questionario "spese" dalla stessa compilato, aveva escluso, tra i residui di competenza, quelli quantificati a norma dell'art. 1, l.r. n. 18/2011 (di approvazione del rendiconto regionale per l'esercizio 2010), in applicazione del succitato art. 37, l.r. n. 25/2001. Analogamente, il questionario "spese" compilato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nella parte "Note" evidenziava che la voce "Residui eliminati" comprendeva anche le poste ritrasferite alla competenza 2012 ai sensi dell'art. 66, l.r. n. 21/2007 che, pertanto, non gravavano sulla massa dei residui.

monitorata la spesa regionale nell'esercizio 2013, tenendo conto di tutte le fasi che attraversano il ciclo di bilancio, a partire dalla fase previsionale (previsioni iniziali e definitive), per arrivare alla gestione della spesa (dagli impegni ai pagamenti in conto competenza, alla gestione dei residui, di competenza e provenienti da esercizi precedenti, se non eliminati a qualsiasi titolo).

Segue l'analisi dell'andamento della spesa nel triennio 2011 - 2013, dettagliata per categorie economiche, tenendo conto dei primi tre titoli (spesa corrente, in conto capitale e per rimborso di prestiti), con un approfondimento sulla gestione di competenza e dei residui. L'andamento è analizzato anche in rapporto ai valori *pro capite*, a verifica di come le risorse pubbliche sono distribuite sul territorio, a vantaggio del cittadino-utente.

Gli importi inseriti nelle contabilità speciali sono inclusi soltanto per le poste riconducibili alla spesa corrente, con riferimento alle Regioni che hanno riclassificato in tal senso il Titolo IV su specifica indicazione della Corte (Linee guida approvate con deliberazione n. 5/SEZAUT/2014/INPR)¹⁹³.

Le informazioni contabili, tratte dai dati provvisori dei rendiconti forniti dalle amministrazioni regionali, sono esposte per singola Regione e in forma aggregata per aree geografiche.

Le fonti sono rappresentate dai rendiconti regionali, acquisiti mediante il sistema ConTe, che è alimentato dai dati inseriti in attuazione della delibera 7 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR (Linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori delle Regioni sui rendiconti per il 2013) e, in mancanza, dalle informazioni risultanti dal precedente referto sulla gestione di competenza (deliberazione n. 20/SEZAUT/2013/FRG), come specificato nel cap. 1, par. 1.3 di questa parte¹⁹⁴.

Tra i prospetti della Sezione VIII - DATI CONTABILI, rilevano, ai fini del presente capitolo, quelli relativi alle Spese (8.3) e ai Residui attivi e passivi (8.7).

L'analisi della spesa, nelle more della piena attuazione dell'armonizzazione degli schemi contabili, sconta la disomogeneità dei sistemi contabili presenti a livello regionale. La modifica dell'art. 117, co. 2, lett. e), ad opera dell'art. 3, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, scongiura per il futuro tale evenienza, come già accennato nella parte prima, cap. 1, par. 1.1.

¹⁹³ La problematica riguarda le Regioni Toscana, Basilicata e Calabria, per le quali gli importi comunicati sono comprensivi di spese correnti registrate nelle contabilità speciali, come meglio evidenziato nel par. successivo.

La Regione Puglia ha riclassificato alcune voci di contabilità speciale in spesa corrente solo con riferimento all'annualità pre-consuntivo 2013; quindi per rendere possibile la confrontabilità dei dati con le annualità 2011 e 2012, si è proceduto a ribaltare nuovamente tali poste nelle contabilità speciali (Titolo IV).

¹⁹⁴ Con riferimento alla Regione Lombardia, il disallineamento tra i dati validati nel sistema ConTe e quelli posti nelle tabelle da 1/REG/SP a 20/REG/SP, è dovuto alla diversa valorizzazione del dato riferito alle annualità 2011 e 2012, da cui sono stati sottratti, per esigenze di analisi e di confrontabilità infraregionale, 3,5 miliardi di euro di impegni relativi al Fondo di Solidarietà Nazionale (capitolo 5592 del rendiconto della spesa della Regione Lombardia), che la Regione non utilizza e, quindi, restituisce per intero al momento della contabilizzazione dell'entrata.